

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE S.
MICHELE ARCANGELO
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRRICOLA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORRIDONIA MC CONTRADA
CIGLIANO 15

Numero REA: MC - 166660

Codice fiscale: 01611940436

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" dell'atto n. **13823** di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa denominata Cooperativa Sociale "S. Michele Arcangelo Società Cooperativa Agricola ONLUS.

La cooperativa dovrà far uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS", oltre che nella denominazione, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Cooperativa potrà aderire con delibera del consiglio di Amministrazione ad Associazioni od Organismi cooperativi nazionali riconosciuti e ai loro organi periferici che svolgano attività a favore dell'agricoltura o che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 2 (Sede)

La Società ha sede legale nel comune di Corridonia (MC).

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo capoverso del presente articolo e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

ART. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO SCOPI OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4 (Modello Societario)

La Società adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Nel caso si superano i limiti previsti dal codice civile per le società a responsabilità limitata si adotterà il modello delle Società per Azioni.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 6, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate con difficoltà di adattamento nella vita sociale, ed in modo particolare dei disabili, ai sensi degli

art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91, al di fuori delle logiche di puro assistenzialismo e, nel rispetto degli obiettivi della politica agraria dell'Unione Europea e delle necessità zonali, regionali, nazionali ed internazionali.

La Cooperativa intende, inoltre, ottenere per i soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Si prefigge di valorizzare, attraverso interventi precisi, maturi e consapevoli, ogni ricchezza umana, facendo emergere potenzialità e valori, aiutando ognuno ad aprirsi agli altri ed a divenire così artefice del proprio ed altrui sviluppo economico ed umano e protagonista della sua storia e della collettività.

Per il raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata occasionale e non. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C. dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi.

La cooperativa è aperta a tutti (persone svantaggiate e non), e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana, per attuare una reale ed autentica integrazione.

Inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa può assumere anche dipendenti non soci come previsto dal successivo art.6 ultimo comma.

ART. 6 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

In relazione agli scopi di cui all'articolo 5 e ai requisiti e agli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C., ovvero la coltivazione di fondi, terreni, la silvicoltura l'allevamento di animali e attività connesse, in conformità al Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n.228 e al Decreto

Legislativo n. 99 del 22 aprile 2004. Si intendono comunque come connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La società può, inoltre, svolgere l'attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e s.m.i. e alla LR 21/2011 (Reg. Marche) s.m.i. ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268.

Potrà, altresì, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 228/2001 e s.m.i., effettuare attività di vendita diretta di prodotti e

sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione degli stessi sui mercati locali, nazionali ed esteri, nonché effettuare la vendita in forma itinerante.

La Cooperativa nell'ambito dei suoi scopi sociali progetta, organizza e gestisce attività di formazione professionale in ambito agricolo, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, prevalentemente ai propri soci e/o lavoratori; attività di servizi in ambito agricolo per enti pubblici e/o privati e attività di reinserimento sociale, lavorativo, di qualificazione professionale, avviamento al lavoro, nonché promozione di attività imprenditoriali per soggetti svantaggiati e in difficoltà, nel settore dell'agricoltura.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere iniziative prevalentemente di carattere sociale quali raccolta fondi, eventi festivi a tema, eventi culinari per la valorizzazione del proprio territorio e dei prodotti che ne derivano nonché volte alla formazione professionale in agricoltura prevalentemente di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa ai fini di un miglior raggiungimento dello scopo sociale, potrà, inoltre, svolgere attività di studio e sviluppo riguardanti impianto ed utilizzo di energie alternative in relazione al fabbisogno delle esigenze

aziendali.

Inoltre la Cooperativa potrà assumere, partecipando anche a pubblici appalti, lavori agricoli o attinenti all'agricoltura di ogni genere, sia da privati che enti pubblici e morali; coltivare anche fiori, tartufi, funghi, gestire vivai, pioppeti, eseguire opere e impianti di forestazione e rimboschimento; gestire, per conto di Enti pubblici e privati, il verde pubblico e privato; eseguire qualunque altro lavoro collegato alla attività agricola, nonché all'attività di produzioni stagionali e temporanee; assumere attività e lavori agricoli per conto di terzi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere in modo non prevalente qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività

sociali, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

A tale scopo e solo a titolo esemplificativo può:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, nonché aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.;
- altresì richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati;
- dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche;
- acquistare, detenere e costruire, a qualsiasi titolo, immobili ad uso e per gli scopi della società e dotarli delle relative attrezzature ed espletare tutte le pratiche intese ad ottenere da leggi vigenti, nonché da eventuali disposizioni di leggi vigenti e future, qualsiasi beneficio, agevolazione e contributo;
- promuovere l'autofinanziamento, effettuando la raccolta del risparmio presso i soli soci, raccogliendo prestiti fra essi

esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci;

- realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, di carattere finanziario ed assicurativo, anche prestando garanzia e fidejussioni per i soci;

- concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;

- promuovere l'assistenza tecnica, economica e commerciale ai soci.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Rientra, altresì, nei fini sociali della Cooperativa l'attuazione dei compiti rivolti ad iniziative morali, ricreative, mutualistiche, particolarmente a favore dei soci.

La Cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche avvalendosi di terzi non soci e anche nei confronti dei terzi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 7 (Soci operatori ordinari)

7.1 Il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2 Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare

direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente come specificato meglio al TITOLO IV del presente statuto;

c) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91.

7.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ai sensi della l.381/91.

7.4 Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

7.5 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

7.6 Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon

funzionamento della società.

Art. 8 (Categoria speciale di soci operatori)

8.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

8.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

8.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in

conformità con quanto previsto da apposito regolamento,
stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del
socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano
le fasi di formazione professionale o di inserimento
nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le quote sociali o il numero di quote che il socio
speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
dall'art. 37, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in
relazione ai costi di formazione professionale o di
inserimento nell'impresa cooperativa.

8.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto
di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione
del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria
speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti
spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati
in Assemblea.

8.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono
essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e
non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

8.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15.1

del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della

scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c)l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute ;

d)l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

e)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

9.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

9.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

9.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

9.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

9.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di

decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

9.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

9.8 A seguito della deliberazione dell'ammissione del nuovo socio, con la quale si stabilisce il rapporto di lavoro che sarà instaurato, il nuovo socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento interno redatto ai sensi della Legge 142/01.

Art. 10 (Conferimenti e quote sociali dei soci operatori)

I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote sociali nominative quote associative del valore di € 25,00.

Art. 11 (Vincoli sulle quote sociali e loro alienazione)

11.1 Le quote sociali dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

11.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le

proprie quote sociali deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote sociali detenuto dal socio.

11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 12 (Obblighi del socio)

12.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o

dagli organi sociali.

12.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 13 (Diritti dei soci)

13.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

13.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

13.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa

di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

15.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

15.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

15.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

15.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

15.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

15.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 16 (Esclusione e decadenza)

16.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi e che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sociali sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese

private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

16.2 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa da almeno sei mesi, nonché i soci che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dai regolamenti della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

- il socio decade quando contragga infermità accertata da un medico designato dalla cooperativa che lo rende inidoneo ai lavori sociali, ovvero per sopravvenuta incapacità di contribuire all'attuazione dell'oggetto sociale.

La decadenza ha effetto dall'annotazione del libro soci.

Art. 17 (Liquidazione)

17.1 I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

17.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.

17.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 (Morte del socio)

18.1 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

18.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

18.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

19.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote

sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

19.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

19.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote sociali, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

19.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

19.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 20 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

20.1. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni. Al socio volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dall'Organo amministrativo della cooperativa.

20.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

20.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda

contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

20.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

20.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività da questi prestata.

20.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 12; l'obbligo di prestare la propria attività di volontariato, di concerto con altri, sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.7 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,

e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 16, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso, decadenza ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

22.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote

pari a 5.

Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)

25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,

confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27.5 lett. a) e con il valore delle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 12.1;

d)dalla riserva straordinaria;

e)da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

26.3 Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettere c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente

Art. 28 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di

bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

qualifica professionale

compensi erogati,

tempo di permanenza in cooperativa,

tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 29 (Qualificazione e competenze)

29.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

29.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote sociali destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 25, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle quote sociali di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di quote sociali di partecipazione cooperativa, lo

stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote sociali medesime;

5) procede alla nomina degli Amministratori;

6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

9) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;

10) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

11) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

29.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.

41.2 del presente statuto;

la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal

presente statuto.

29.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 41.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 30 (Convocazione dell'assemblea)

30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 27.2.

30.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

30.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede

la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia .

30.4 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 31 (Assemblee di seconda convocazione)

31.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta.

31.2 Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi alla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Art. 32 (Assemblea totalitaria)

32.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si

reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

32.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 33 (Assemblea ordinaria e straordinaria - determinazione dei quorum)

33.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

33.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

33.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia, quando si tratta di

deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale o sulla fusione della società, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 34 (Norme per il computo dei quorum)

34.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

34.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

34.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

34.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Art. 35 (Diritto di voto)

35.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che

risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sociali sottoscritte.

35.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

35.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche, è riconosciuto un voto per ogni Euro 20.000,00 (ventimila) di capitale posseduto, fino ad un massimo di cinque.

35.4 Ai soci sovventori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sociali sottoscritte.

Art. 36 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

36.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

36.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il

rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

36.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

36.4 La stessa persona non può rappresentare più un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

36.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 37 (Presidente e segretario dell'assemblea)

37.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

37.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

37.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la

regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

37.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

37.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

37.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle

loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 38 (Procedimento assembleare e modalità di voto)

38.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

38.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 39 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)

39.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5 per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

39.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

TITOLO VIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 40 (Composizione dell'organo amministrativo)

40.1 La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un amministratore unico o da a un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

40.2 L'amministratore unico e la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

40.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di 2 altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa.

40.4 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei soci e rimangono in carica fino a revoca.

Art. 41 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

41.1 La gestione dell'impresa è affidata all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed al quale sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dal presente statuto e dalla legge.

Spetta all'organo amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto

sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati
all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di
quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,
se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti
di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,
donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di
qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed
estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,
richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine
della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o
su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,

scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;

- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;

- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;

- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

- fare elezioni di domicilio;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte

quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo. L'organo amministrativo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni dell'organo amministrativo.

41.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

- d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- e) l'acquisto o il rimborso di quote sociali della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
- f) l'ammissione di nuovi soci;
- g) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- h) l'autorizzazione alla cessione delle quote sociali dei soci;
- i) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- j) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Art. 42 (Presidente del consiglio di amministrazione)

42.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

42.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

42.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 43 (Organi delegati)

43.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero

a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

43.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

43.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

43.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

43.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

43.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 44 (Convocazioni e deliberazioni)

44.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

44.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

44.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

44.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

44.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

44.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore

designato dagli intervenuti.

44.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

44.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 45 (Integrazione del Consiglio)

45.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

45.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in

carica all'atto della loro nomina.

45.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

45.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 46 (Compensi agli Amministratori)

46.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

46.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 47 (Rappresentanza)

47.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

47.2 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 48 (Nomina e requisiti)

48.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

48.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

48.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

48.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 49 (Funzioni e poteri)

49.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

49.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo

legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma c.c..

49.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

49.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

49.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

49.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

49.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

49.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi

telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 50. (Revisione legale dei conti)

50.1 La revisione legale dei conti spetta al Collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria di attribuire la revisione legale dei conti a un revisore o a una società di revisione.

50.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per

l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

50.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO X

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

Art. 51 (Trattamento economico)

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva
nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i
rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza
di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi
in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro
autonomo.

Art. 52 (Regolamenti)

52.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica
del socio cooperatore, titolare nei confronti della
Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a
quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso
ed il relativo trattamento economico e normativo sono
disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai

sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

52.2 Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

52.3 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 (Scioglimento anticipato)

53.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

53.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 54 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel

seguate ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote sociali di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27.5, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

55.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per

i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

55.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 56 (Rinvio)

56.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

56.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Villani Marco Orazio.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

Copia su supporto informatico conforme

*all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi dell'art. 23 e 23/bis D.Lgs. 82/05, così come
stabilito con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che
si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE.*

MACERATA, 18 ottobre 2017.